



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **LA PRESIDE**

**VISTO** lo Statuto dell'Ateneo Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, integrato con D.R. n. 2892 del 18.9.2015 e modificato con D.R. n. 1549 del 15.5.2019.

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo vigente di cui al D.R. n. 1672 del 26.06.2018.

**VISTE** le Linee Guida ANVUR "Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari" del 10.08.2017.

**VISTO** il Regolamento della Facoltà di Architettura emanato con dispositivo della Preside, Rep. n. 62/2017, Prot. n. 87 del 13.12.2017.

### **DISPONE**

L'emanazione del Regolamento tipo dei corsi di laurea, di laurea Magistrale e di laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Architettura approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 26.11.2019.

Il Regolamento tipo entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Facoltà di Architettura entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

F.to La Preside  
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **TITOLO I**

#### **Art. 1 - Caratteristiche dei corsi di studio**

1. In applicazione del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, nonché ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo Sapienza, i corsi di studio afferiscono alla Facoltà di Architettura che costituisce struttura di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche.

I corsi di studio possono essere attivati, sulla scorta di appositi accordi, con altre Facoltà dell'Ateneo Sapienza o con altri Atenei.

2. L'attività didattica dei corsi di studio si svolge nelle sedi della Facoltà di Architettura.

Per i corsi di studio interfacoltà e/o interateneo, l'attività didattica può svolgersi anche in alternanza con le sedi delle altre Facoltà e degli altri Atenei coinvolti.

Nel caso di insegnamenti attivati in mutuaione/fruizione, le sedi sono quelle previste nell'orario del corso di studio che ha approvato la mutuaione/fruizione.

3. I corsi di studio della Facoltà di Architettura afferiscono al Dipartimento di riferimento che è responsabile della prevalenza degli insegnamenti che vengono erogati nei corsi di studio.

Sono previsti, inoltre, Dipartimenti associati che concorrono al completamento della copertura dei residui insegnamenti dei corsi di studio.

### **TITOLO II**

#### **Art. 2 - Organi del corso di studio**

1. Costituiscono organi del corso di studio:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità;
- il Comitato di Indirizzo.

2. Il corso di studio può, inoltre, dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro facoltativi, permanenti o temporanei.

#### **Art. 3 - Il Consiglio**

1. Il Consiglio di corso di studio è costituito da tutti i docenti che afferiscono al corso di studio a cui sono attribuiti compiti didattici nell'ambito dello specifico anno accademico.

Nello specifico, il Consiglio è composto dai seguenti docenti:

- a) i professori di ruolo, i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;

## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

- b) il personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
- c) i docenti a cui sono affidati insegnamenti per mutuaione/fruizione;
- d) i docenti a cui sono affidati insegnamenti per contratto;
- e) i docenti, in qualità di esperti di Alta Qualificazione, a cui sono affidati insegnamenti;
- f) i docenti, in convenzione ente, a cui sono affidati insegnamenti.

Il Consiglio del corso di studio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti, così come sopra specificati.

I docenti di ruolo che compongono il Consiglio, ivi compresi i docenti di ruolo con insegnamenti per mutuaione/fruizione e i docenti di ruolo in convenzione ente, eleggono al loro interno il Presidente.

2. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del corso di studio.

Partecipano al Consiglio con diritto di voto:

- i docenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
- i docenti di cui al comma 1, lettere c) ed f) solo nel caso in cui trattasi di docenti di ruolo;
- i rappresentanti degli studenti.

Per altro verso, partecipano al Consiglio senza diritto di voto:

- i docenti di cui al comma 1, lettere c) e f) nel caso in cui non siano docenti di ruolo;
- i docenti di cui al comma 1, lettere d) ed e).

3. Il Consiglio opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicura la qualità delle attività formative; inoltre, sulla base della calendarizzazione e delle procedure stabilite dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio di Ateneo e dalla Facoltà, formula e delibera proposte in merito all'Ordinamento e al Manifesto del corso di studio. Suddette proposte devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di riferimento e della Giunta di Facoltà.

Il Consiglio individua, altresì, annualmente il quadro delle esigenze di copertura didattica (erogata e programmata) dei singoli insegnamenti che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di riferimento, del Consiglio dei Dipartimenti associati e della Giunta di Facoltà.

Suddetti Organi Collegiali debbono tener conto dei requisiti necessari alla sostenibilità complessiva dell'Offerta Formativa della Facoltà.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza (50%+1) dei componenti dell'organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza. La seduta del Consiglio non può essere ritenuta valida in assenza del Presidente o del Decano. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Decano, per motivi di particolare urgenza



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

della seduta, in luogo del Presidente o del Decano, può presiedere la seduta il Responsabile della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità.

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Presidente prima dell'inizio della seduta.

5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo e dalla Facoltà. La seduta del Consiglio può avvenire, in via straordinaria e su materie specifiche, anche in modalità telematica.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con avviso scritto, mediante l'invio di una nota telematica, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l'avviso scritto deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.

6. Le presenze alle sedute del Consiglio sono registrate all'inizio di ciascuna seduta distinguendo gli aventi diritto al voto dagli altri componenti del Consiglio.

7. Il Presidente può chiedere al Consiglio di approvare la modifica della sequenza relativa ai punti in discussione all'ordine del giorno, ovvero di approvare l'inserimento di argomenti di particolare urgenza o peculiarità non previsti nell'ordine del giorno.

8. I componenti del Consiglio, che intervengono nella discussione, possono formulare, illustrandole, proposte in forma scritta su argomenti che saranno sottoposti a delibera.

I componenti del Consiglio non possono, sotto qualsiasi forma, formulare proposte durante la fase della votazione e in merito ai punti all'ordine del giorno già deliberati dal Consiglio.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

10. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.

11. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

### **Art. 4 - Il Presidente**

1. Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a) convoca il Consiglio predisponendo l'ordine del giorno;
- b) presiede, modera la discussione e garantisce l'osservanza del presente Regolamento;
- c) sovrintende e coordina le attività del corso di studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal corso di studio;



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

- d) cura l'esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali e curandone l'inoltro agli uffici di Facoltà competenti;
- e) si occupa della preparazione complessiva dell'offerta formativa del corso di studio;
- f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l'acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del corso di studio;
- g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità della didattica;
- h) convoca il Comitato di Indirizzo;
- i) acquisisce la documentazione relativa alle Opinioni degli Studenti (OpiS) al fine di aprire la discussione in relazione alle risultanze del questionario ed individuare le eventuali criticità sulla didattica del corso di studio;
- l) elabora il set di regole annuale per la definizione dei percorsi formativi degli studenti;
- m) approva i percorsi formativi proposti dagli studenti in conformità al set di regole suddetto;
- n) sovrintende all'elaborazione del bando del Percorso di Eccellenza da trasmettere alla Giunta di Facoltà per la sua approvazione nel rispetto del relativo Regolamento precedentemente approvato sia dal Consiglio sia dalla Giunta di Facoltà;
- o) predispose, per l'approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di corso di studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
- p) riconosce i CFU integrativi e/o i CFU riferiti alle altre attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro per i corsi di studio che li prevedono nell'ordinamento;
- q) presiede la Commissione di concorso per la valutazione comparativa dei titoli e/o per la verifica dei requisiti e della personale preparazione delle candidature per l'accesso ai corsi di laurea magistrale; per la prova in ingresso per la verifica delle conoscenze o per la prova di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale, ove previsto; partecipa, in caso di corsi di studio con accesso programmato su base nazionale, alla Commissione Centrale nominata dal Rettore;
- r) convalida il libretto delle lezioni redatto dai docenti a contratto, per ciascun anno accademico, in merito all'attività didattica erogata;
- s) coordina le attività di tutorato e di orientamento del corso di studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
- t) contribuisce alla redazione dell'orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

u) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.

2. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal Decano o dal Responsabile della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità o da altro docente designato dal corso di studio.

Qualora l'impedimento si protraesse per più di sei mesi, vengono indette nuove elezioni.

### **Art. 5 - La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità**

1. La Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del corso di studio è costituita:

- a) dal Presidente del corso di studio, in qualità di membro di diritto;
- b) da uno o due docenti di ruolo tra cui il docente designato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Assicurazione Qualità;
- b) dal referente per la didattica del corso di studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del corso di studio;
- c) da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità.

Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al corso di studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del corso di studio.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del corso di studio che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.

4. La Commissione si occupa della redazione del Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio annuale del corso di studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019.

Il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale devono essere approvati dal Consiglio di corso di studio.

La Commissione coadiuva il Presidente del corso di studio nella preparazione dell'offerta formativa del corso di studio e nell'aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS.

La Commissione presenta al Consiglio di corso di studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.

5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dai corsi di studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.

## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **Art. 6 - Il Comitato di Indirizzo**

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo le cui attività sono indispensabili ai fini del processo di Assicurazione Qualità della Didattica.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da:
  - a) soggetti esterni individuati e designati dal corso di studio come rappresentativi delle principali parti interessate ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del corso di studio;
  - b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri del Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del corso di studio almeno una volta l'anno in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.

## **TITOLO III**

### **Art. 7 - Elezioni del Presidente**

1. Il Presidente del corso di studio, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo che compongono il Consiglio di corso di studio, così come specificati nell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e lettere c) ed f) solo nel caso in cui trattasi di docenti di ruolo. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo.
4. L'elettorato passivo, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 17.03.2015, spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l'elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di corso di studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà per gli opportuni adempimenti del caso.



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **Art. 8 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti**

1. Fanno parte del Consiglio di corso di studio gli studenti iscritti al corso di studio ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo.

Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Consiglio di corso di studio. La componente studentesca deve comunque essere rappresentata mediante l'elezione di almeno un'unità.

2. L'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso al corso di studio, nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

La lista dell'elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.

3. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso al corso di studio.

4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite dei posti disponibili.

A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del corso di studio chiederà di indire elezioni suppletive.

Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegua la laurea è considerato decaduto.

6. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

7. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel corso di studio sono indette dalla Facoltà con cadenza biennale.

## **TITOLO IV**

### **Art. 9 - Natura e compiti dell'Area Didattica**

1. I corsi di studio possono costituire Aree Didattiche, come strutture di Facoltà, che coordinano gruppi di corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o a gruppi di classi articolati in triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini, e a magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini, ovvero in triennali simili o in magistrali simili.

2. Fanno parte dell'Area Didattica tutti i docenti componenti dei Consigli dei corsi di studio ad essa afferenti.



## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

3. Ciascuna Area Didattica è coordinata da un docente di ruolo in veste di Coordinatore (vedi successivo art. 10 del presente Regolamento) ed è dotata di una propria Commissione Organizzativa (vedi successivo art. 11 del presente Regolamento).
4. L'Area Didattica si riunisce in assemblea, almeno una volta per anno accademico, su convocazione del Coordinatore e su argomenti di volta in volta istruiti dalla Commissione Organizzativa.
5. L'Area Didattica non ha potere deliberante ma solo consultivo per la trattazione di argomenti relativi ai corsi di studio ad essa afferenti.

### **Art. 10 - Coordinatore dell'Area Didattica**

1. Il Coordinatore dell'Area Didattica viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e lettere c) ed f) solo nel caso in cui trattasi di docenti di ruolo, componenti dei Consigli dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica.  
L'elettorato attivo e l'elettorato passivo spettano ai docenti di ruolo componenti dei Consigli dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica.
2. Le elezioni del Coordinatore sono indette dal Decano dell'Area Didattica che ne coordina le procedure e ne comunica gli esiti alla Facoltà.
3. L'elezione del Coordinatore avviene con le stesse modalità formulate per l'elezione del Presidente di corso di studio di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

### **Art. 11 - Commissione Organizzativa dell'Area Didattica**

1. La Commissione Organizzativa dell'Area Didattica è composta:
  - a) dai Presidenti di ciascuno dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica;
  - b) dai Responsabili dell'Assicurazione Qualità di ciascuno dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica;
  - c) da un docente componente del Comitato di Indirizzo di ciascuno dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica;
  - d) dai rappresentanti degli studenti presenti nelle Commissioni di Gestione dell'Assicurazione Qualità dei corsi di studio afferenti all'Area Didattica.

Fa parte, altresì, della Commissione Organizzativa anche un'unità di personale tecnico-amministrativo da individuare tra i Referenti per la Didattica dei corsi di studio e/o tra altro personale coinvolto nella gestione didattica del corso di studio.

## **REGOLAMENTO TIPO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

2. La Commissione Organizzativa ha il compito di armonizzare conoscenze e progettualità nei percorsi formativi dei singoli corsi di studio, nonché di coordinare le attività di orientamento in ingresso ai corsi di studio afferenti all'Area Didattica e in uscita da quest'ultimi, curando in particolar modo la comunicazione nei confronti degli studenti.

La Commissione Organizzativa individua di volta in volta gli argomenti da sottoporre all'assemblea dei docenti di Area Didattica.

### **TITOLO V**

#### **Art. - 12 Modalità di approvazione del Regolamento tipo e del Regolamento del corso di studio**

1. Il presente Regolamento tipo viene approvato dalla Giunta della Facoltà di Architettura.
2. Ogni singolo corso di studio potrà emanare un proprio Regolamento redatto sulla scorta del presente Regolamento tipo; il Regolamento del corso di studio viene approvato dal Consiglio di corso di studio, dal Dipartimento di riferimento del corso di studio e dalla Giunta della Facoltà di Architettura.

#### **Art. - 13 Modifica del Regolamento tipo e del Regolamento del corso di studio**

1. Ogni eventuale modifica del presente Regolamento tipo deve essere discussa e approvata dalla Giunta della Facoltà di Architettura.
2. Ogni eventuale modifica del Regolamento del corso di studio deve essere discussa e approvata dal Consiglio di corso di studio, dal Dipartimento di riferimento del corso di studio e dalla Giunta della Facoltà di Architettura.

#### **Art. - 14 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento tipo si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nonché alle norme regolamentari di Ateneo.

Il presente Regolamento tipo è emanato con dispositivo della Preside e pubblicato sul sito istituzionale della Facoltà di Architettura.

#### **Art. - 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento tipo entra in vigore cinque giorni dopo la data di emanazione.